



## IL TRIBUNALE DI TREVISO

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon,  
nella causa n. 4058/17 R.G., promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in  
data 17.05.17

da

**in proprio e quale legale rappresentante della figlia**

elettivamente domiciliata in Montebelluna – Via De

Gasperi n. 2, presso l'avv. Francesco Tartini, che la rappresenta e difende per procura in  
calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - AMBASCIATA GENERALE  
D'ITALIA IN SENEGAL – DAKAR, quale organo periferico del Ministero degli  
Affari Esteri**, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in  
Venezia - San Marco n. 63, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello  
Stato

CONVENUTO

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.09.17, ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

cittadina italiana, ha impugnato il provvedimento in data 16.01.17  
con cui l'Ambasciata d'Italia in Senegal ha respinto la richiesta, da lei proposta, di rilascio  
del visto di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare in favore della figlia minore

La ricorrente ha richiamato le disposizioni degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 06.02.07 n. 30 e ha  
sostenuto l'inattendibilità dell'accertamento medico (esame radiografico delle ossa del  
polso) sulla cui base l'Ambasciata ha ritenuto non genuini i documenti identificativi della  
minore.



Il Ministero degli affari esteri si è costituito e ha resistito alla domanda.

L'impugnazione è fondata e va accolta.

La minore è in possesso di passaporto della Repubblica di Guinea, dal quale risulta la data di nascita del 1° agosto 2000 (doc. 3 di parte ricorrente).

Il passaporto è coerente con l'estratto dell'atto di nascita della ragazza, che riporta la stessa data di nascita (doc. 4).

Non vi sono, e non sono stati dedotti dall'Amministrazione, specifici elementi di fatto che inducano a ritenere, od anche solo a sospettare, la falsità dei citati documenti.

L'unico dato valorizzato dall'Ambasciata per motivare il diniego del visto è costituito dall'esame radiografico delle ossa della ragazza disposto dalla medesima Ambasciata, esame all'esito del quale il medico precedente, tale Faycal Ghozayel, ha concluso per un'età della stessa "uguale o superiore a 18 anni".

Ritiene il Tribunale che tale dato non sia idoneo a giustificare il provvedimento di diniego.

Invero l'esame osseo presenta, come è ormai riconosciuto dalla comunità scientifica, rilevanti margini di incertezza e di approssimazione legati non solo alla mancanza di rilevazioni statistiche affidabili, ma anche alla variabilità derivante da fattori individuali, da fattori ambientali e dall'appartenenza del soggetto a una determinata popolazione o comunità genetica.

Proprio in considerazione di ciò, il Consiglio superiore di sanità, con parere reso nella seduta del 25.09.09, ha evidenziato la necessità che l'accertamento dell'età cronologica dell'individuo – in particolare ai fini della verifica della minore età – sia condotto non sulla base del solo esame osseo, in sé scarsamente affidabile, ma con un metodo "multidisciplinare" fondato sulla valutazione anche di altri fattori quali *"misurazioni antropometriche, ispezioni dei segni di maturazione sessuale, identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo, definizione dello stato di dentizione"*.

Il predetto Consiglio ha, inoltre, precisato che l'analisi dei parametri fisici deve essere integrata con quella delle caratteristiche neuropsichiatriche e psicologiche del soggetto e deve, in ogni caso, essere raffrontata con *"le tabelle auxologiche dei diversi Paesi o, in alternativa, con quelle dei Paesi più prossimi"* nonché tenere conto di altre variabili quali



“l'alimentazione, il livello socio-economico e l'eventuale presenza di patologie sullo sviluppo osseo” (si veda l'articolo prodotto da parte ricorrente sub 16).

Il metodo multidisciplinare è stato, peraltro, recentemente recepito in sede normativa dal regolamento emanato con D.P.C.M. n. 234 del 10.11.16, riguardante la materia, affine a quella in trattazione, delle procedure di determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta.

Nel caso di specie, pertanto, a fronte di documenti identificativi della minore

dei quali deve presumersi l'autenticità ed in presenza di un solo elemento di apparente segno contrario invocato dall'Amministrazione, privo di attendibilità sul piano scientifico, il ricorso deve essere accolto.

Di conseguenza, il provvedimento impugnato deve essere annullato e deve essere impartito all'Amministrazione resistente l'ordine di rilasciare, in favore della minore

il visto di ingresso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 06.02.07 n. 30, norme che attribuiscono ai discendenti dei cittadini dell'Unione Europea, che abbiano età inferiore ai 21 anni e che siano in possesso di un valido passaporto, senza necessità di ulteriori requisiti, il diritto di ingresso nel territorio dell'Unione.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

- accoglie il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, annulla il provvedimento adottato dall'Ambasciata d'Italia in Senegal in data 16.01.17 e ordina all'Amministrazione resistente di rilasciare alla minore \_\_\_\_\_ il visto di ingresso ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. 06.02.07 n. 30;

- condanna il Ministero degli Affari Esteri alla rifusione delle spese di lite in favore di \_\_\_\_\_ che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore della ricorrente, ex art. 93 c.p.c..

Si comunichi.

Treviso, 11 novembre 2017

IL GIUDICE

dott.ssa Laura Ceccon

